Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
OK

15 Giu 2016

SEGNALIBRO
FACEBOOK
TWITTER
STAMPA

LAVORI PUBBLICI

L'intervento. Amadasi (Cipag): contributo 4% e Durc professionisti "buchi" da colmare nel nuovo codice appalti

Fausto Amadasi*

Per il presidente della cassa dei geometri alcune previsioni del Dlgs 50/2016 rischiano di creare disparità fiscali e contributive e situazioni di indebita concorrenza tra i professionisti

Intervengo nel merito di un tema che sta a cuore non solo alla Cassa previdenziale dei geometri (Cipag) ma a tutte le categorie tecniche, danneggiate dai vuoti normativi presenti nel nuovo Codice degli appalti. Per quanto il nuovo Codice vada a risolvere molti cronici problemi in tema di appalti, infatti, rischia di creare disparità fiscali e contributive e situazioni di indebita concorrenza tra i professionisti che mettono a rischio l'intero equilibrio del sistema.

Prima di tutto, il nuovo codice non prevede esplicitamente che le società di ingegneria e quelle tra professionisti debbano versare il contributo integrativo del 4% alle Casse previdenziali per i professionisti, a differenza di quanto previsto nella precedente legge 183 del 2011, che stabiliva un regime uniforme. Con il nuovo Codice, in pratica, il regime contributivo potrebbe variare in funzione della diversa forma societaria del professionista che esegue la prestazione. Eppure l'attività di un professionista è sempre la stessa, indipendentemente dalla forma giuridica in cui si esercita: se il contributo è previsto per alcune situazioni, mentre in altre no, oltre a buchi normativi, fiscali e contributivi, si genera un caos di cui certo non abbiamo bisogno. Per evitare questa "disparità", allora, basterebbe introdurre una norma di livello primario che fissasse l'obbligo di versamento del contributo del contributo integrativo: un principio univoco che oltre a semplificare, sarebbe garanzia di trasparenza e piena ed equilibrata concorrenza.

In questo momento di difficoltà, c'è poi un'altra disparità da sanare all'articolo 30 del Codice. L'intervento sostitutivo della stazione appaltante, quale strumento alternativo per sanare le irregolarità nei versamenti dei contributi, è attualmente consentito solo per le imprese, ma non per i professionisti. Un'asimmetria illogica e controproducente a cui è necessario porre un freno, perché normative troppo diverse, confuse e incoerenti "rendono un'impresa" voler fare impresa in Italia.

Sempre in base al principio di trasparenza e uniformità, come Casse tecniche auspichiamo che si possa integrare anche l'art. 24, comma 5 del Codice. Quando l'incarico è affidato a professionisti nominalmente indicati nell'offerta, infatti, oltre al Durc, dovrebbe poter essere certificata la regolarità contributiva degli stessi nei confronti delle rispettive Casse: una tutela per professionisti in regola, imprese,

Codice abbonamento: 133103

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

cittadini. Basterebbero regole uniformi, semplici e chiare, ma pur facendo dei passi avanti, nel codice degli appalti per esempio si dimentica che, allo stato attuale, le società di ingegneria non sono sottoposte a vigilanza da parte degli Ordini professionali, né dell'Anac, né di nessuno.

Eppure, sin dal Duemila esiste un "casellario" che certifica la "regolarità contributiva" degli operatori. Allora, perché non ipotizzare che l'art. 213, comma 10, del Codice possa avere valenza "autorizzativa" all'iscrizione degli operatori economici al Casellario, garantendo il rispetto degli adempienti fiscali per tutti e la par conditio tra concorrenti, eventualmente sotto l'attenta vigilanza dell'Anac? Versare i contributi non può essere un optional, ma un requisito fondamentale per partecipare agli appalti e per questo sarebbe necessario integrare l'art.80 del Codice. Esso prevede l'esclusione se non si è in regola con il Durc (documento unico di regolarità contributiva) e quindi con i versamenti Inps, Inail o cassa edile, ma esclude ogni richiamo ai versamenti alle Casse Tecniche (oltre alla Cipag, Inarcassa, Eppi, Epap).

Insomma, per evitare la nascita di figli e figliastri, ci auguriamo che le nostre richieste e quelle delle migliaia di professionisti che rappresentiamo possano essere tenute nella dovuta considerazione e inserite nei prossimi interventi correttivi del Codice. Non si tratta di tutelare i professionisti, ma la legalità e l'affidabilità del sistema nel suo complesso.

* Presidente Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (Cipag)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Privacy policy | Informativa estesa sull'utilizzo dei cookie

Codice abbonamento: 133103

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.